

## FOGLIO INFORMATIVO n. 06

relativo al

## CERTIFICATO DI DEPOSITO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.  
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275  
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)

[bccvalseriana@valseriana.bcc.it](mailto:bccvalseriana@valseriana.bcc.it) - [www.serianabcc.it](http://www.serianabcc.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data 01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. L'operazione può essere effettuata anche senza la materiale consegna del certificato, in sostituzione del quale la banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, fermo il diritto del legittimato di ottenere, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, il certificato medesimo.

Il rimborso viene effettuato:

- . per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- . per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Con l'emanazione del Decreto Legge n° 201, del 6 dicembre 2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nello specifico, il limite dei 2.499 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 999,99 euro.

In sede di conversione in Legge, sono state apportate all'art. 12 del Decreto Legge n. 201/2011 le seguenti modifiche relativamente ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore stabiliti dal D.Lgs n. 231/07:

1. Il termine per l'adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti al 6 dicembre 2011 alla nuova soglia di 999,99 euro è stato spostato dal 31/12/2011 al 31/03/2012
2. È stato previsto che le violazioni delle disposizioni in materia di trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore, indicazione sugli assegni bancari e circolari del nome del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, saldo massimo dei libretti al portatore, e, infine, adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti commesse nel periodo dal 06 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e conseguenti all'abbassamento della soglia (ossia di importo compreso fra 1.000 e 2.499,99 euro) non costituiscono infrazione.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria comminata per le violazioni delle prescrizioni in materia di adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti e di comunicazione alla banca emittente, a cura del cedente, del trasferimento dei libretti al portatore di qualunque importo – sanzione che l'art. 58, comma 7-bis, del d.lgs 231/07 fissava nel minimo a 3.000 euro - è stata ridotta ad un importo pari al saldo del libretto quando questo è inferiore a 3.000 euro.

### Rischi tipici

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso.

Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).

Utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato.

Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

Difficoltà nell'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

<b>SPESE</b>	Penale per rimborso anticipato	Non prevista
	Imposta di bollo sul contratto (nel caso di operazioni non regolate in conto corrente)	Come da disposizioni di legge
	Spese per accensione rapporto ed emissione certificato o ricevuta sostitutiva	Non prevista
	Spese per corresponsione interessi	Non prevista
	Spese per comunicazioni (comprese quelle periodiche dovute ai sensi del D.Lgs. 385/93) On line	€ 2,00 in forma cartacea gratuite
	Spese per ogni atto o intervento relativo a procedure di ammortamento, oltre rimborso spese:	€ 100,00
	Per accensione rapporto ed emissione certificato	€ 5,00
	Spese per estinzione rapporto	Non prevista
<b>INTERESSI</b>	<b>Interessi Creditori (al lordo della ritenuta fiscale attualmente pari al 20%)</b>	
	Durata del vincolo	Minimo 3 mesi Massimo 15 mesi
	Tasso creditore annuo nominale con vincolo a 3 mesi	0,500%
	Tasso creditore annuo effettivo con vincolo a 3 mesi	0,5009%

Tasso creditore annuo nominale con vincolo a 6 mesi	0,600%
Tasso creditore annuo effettivo con vincolo a 6 mesi	0,6014%
Tasso creditore annuo nominale con vincolo a 9 mesi	0,600%
Tasso creditore annuo effettivo con vincolo a 9 mesi	0,6014%
Tasso creditore annuo nominale con vincolo a 12 mesi	0,685%
Tasso creditore annuo effettivo con vincolo a 12 mesi	0,6868%
Tasso creditore annuo nominale con vincolo a 15 mesi	0,685%
Tasso creditore annuo effettivo con vincolo a 15 mesi	0,6868%
Tasso creditore annuo nominale per Certificato di Deposito a pegno con vincolo a 6 mesi	0,600%
Tasso creditore annuo effettivo per Certificato di Deposito a pegno con vincolo a 6 mesi	0,6014%
Capitalizzazione interessi (se convenuta)	Con periodicità non superiore all'anno
Modalità di calcolo degli interessi	Totale dei numeri avere del periodo moltiplicato per il tasso di interesse , dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

La somma depositata è vincolata per il periodo indicato. Non sono ammessi versamenti successivi, così come sono esclusi prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali delle somme depositate. Il regolamento contrattuale può tuttavia consentire prelevamenti totali o parziali delle somme depositate a determinate condizioni.

Il rimborso a scadenza e le eventuali liquidazioni periodiche di interessi (pagamento cedole) sono effettuate dietro presentazione del certificato; nei casi di omessa consegna materiale del titolo i relativi importi sono accreditati dalla banca di propria iniziativa sul conto corrente indicato dal soggetto legittimato a riceverli.

Alla data di scadenza, anche se anticipata, il deposito cessa di produrre interessi, senza possibilità di rinnovo automatico.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N° 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca [reclami@valseriana.bcc.it](mailto:reclami@valseriana.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

## LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.
Tasso effettivo	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi
Cedola:	tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.